

Codice A1816A

D.D. 17 maggio 2018, n. 1414

**R.D. 523/1904 - P.I. 5943 - Autorizzazione idraulica in sanatoria per il rifacimento dell'attraversamento in subalveo della condotta idrica "Reinale" nel fiume Tanaro, in loc. Cantarana nel comune di Ormea (CN). Richiedente: A.C.D.A. - Azienda Cuneese dell'Acqua S.p.A.**

In data 02/02/2018 l'Azienda Cuneese dell'Acqua (A.C.D.A. S.p.A.) con sede in Cuneo – Corso Nizza 88, ha presentato istanza in sanatoria per il rilascio della concessione per il rifacimento dell'attraversamento in subalveo della condotta idrica "Reinale" nel fiume Tanaro, in località Cantarana in comune di Ormea (CN).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Pierpaolo Boch, in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi di manutenzione idraulica da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25.07.1904:

- realizzazione dell'attraversamento in subalveo della condotta idrica
- realizzazione di una difesa spondale in sinistra idrografica, a protezione della condotta, mediante scogliera in massi di cava
- rimozione della condotta idrica aerea (opera provvisoria a seguito dell'alluvione novembre 2016) e relativi tralicci di sostegno sulle sponde

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Ormea per quindici giorni consecutivi dal 27/02/2018 al 14/03/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita di sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il rifacimento della condotta idrica in argomento è ritenuto ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del fiume Tanaro a condizione che:

- la difesa spondale venga realizzata alla quota del piano di campagna

Tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Azienda Cuneese dell'Acqua (A.C.D.A. S.p.A.), al rifacimento dell'attraversamento in subalveo della condotta idrica "Reinale", alla realizzazione di una difesa spondale e alla rimozione della condotta idrica aerea temporanea sul fiume Tanaro, in località Cantarana nel comune di Ormea (CN), nella posizione e secondo le caratteristiche indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati, e subordinatamente all'osservanza della condizione di cui sopra e alle seguenti prescrizioni:

1. **il rifacimento dell'attraversamento in subalveo con la condotta idrica è soggetto al conseguimento del formale atto di concessione;**
2. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
3. i previsti pozzetti, sia in destra che sinistra idrografica, vengano realizzati alla distanza maggiore di m 10,00 dal ciglio di sponda;
4. le sponde e le eventuali ulteriori opere di difesa spondale interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi negli alvei dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
6. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato nell'alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o

molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell'art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.), ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI